

Separare letto e tavola. La separazione coniugale in una città moderna (Livorno, XVIII sec.)

Chiara La Rocca

Storicamente, 6 (2010).

ISSN: 1825-411X. Art. no. 8. DOI: [10.1473/stor457](https://doi.org/10.1473/stor457)

Tra il 1780 e il 1830 molti giornali inglesi enfatizzarono la diffusione di una forma privata e del tutto illegale di divorzio ovvero l'uso di portare la propria moglie al mercato per venderla al *miglior offerente*. [La vendita della moglie \(wife sale\)](#) aveva luogo nella piazza del mercato; la donna, dopo esser stata posta in bella mostra come un qualunque capo di bestiame, veniva venduta ad un altro uomo in cambio di denaro. Moltissimi casi furono registrati dalla stampa locale o furono riportati nelle corti inglesi nel corso del XVIII e del XIX secolo. La pratica del *wife sale* può leggersi – ed è stata letta - come una diretta conseguenza degli amplissimi diritti acquisiti dal marito con il matrimonio in antico regime, ma in tale pratica si possono distinguere fenomeni di vario genere.^[1]

[[figure caption="Particolare di "Selling a Wife" di Thomas Rowlandson (1812-14)"]]

figures/2010/chiara_larocca_separazione_coniugale/chiara_larocca

Come suggerisce Roderick Phillips, l'atto di portare e vendere la moglie al mercato va inteso soprattutto come una forma di "divorzio popolare" e che aveva lo scopo di annunciare pubblicamente la divisione dei coniugi, il loro collocarsi in una nuova casa, con un "nuovo" coniuge.^[2] Si trattava propriamente di un rito, di una cerimonia che doveva attirare l'attenzione della comunità sulla rottura del legame matrimoniale; il mercato era il

proscenio ideale per dare pubblicità all'evento e il linguaggio "mercantile" usato era lo stesso con cui in antico regime si definivano e si vivevano la maggior parte dei matrimoni. Non abbiamo notizia di cerimonie così intriganti e "suggestive" per dividere i destini di coniugi vissuti in altre zone d'Europa sebbene numerosi siano stati coloro che scelsero la separazione *de facto* ovvero che si separarono senza la [necessaria autorizzazione](#) delle istituzioni ecclesiastiche. È opinione condivisa che sia incalcolabile il numero di mariti e mogli, soprattutto appartenenti a ceti popolari, che optarono per una separazione informale, sancita con una fuga, un abbandono oppure con un accordo.^[3]

Di fatto, rituali, cerimonie, procedure e pratiche ben definite caratterizzarono anche queste separazioni. Certo non è facile studiarle; abbiamo poche e frammentarie notizie, mentre resta tuttora dominante l'opinione secondo cui la separazione coniugale deve considerarsi un epifenomeno della modernità. In questo articolo, senza soffermarmi a discutere del giudizio storiografico sulla rilevanza del fenomeno separazione nel passato, vorrei addentrarmi nella dimensione di chi affrontava una divisione dal proprio odiato coniuge in una città di antico regime e analizzare da vicino in che modo potesse essere realizzato e ritualizzato questo passaggio di *status*. Per questa analisi mi servirò di quanto è emerso dagli [studi](#) pubblicati su questo tema e dalle mie ricerche sul modo di fare e disfare famiglia tra i ceti medio-bassi della Livorno settecentesca. Per la ricostruzione delle storie di "ordinaria" separazione dei coniugi, che qui presenterò, il punto di partenza e la fonte privilegiata sono stati le cause di [separatio thori](#) discusse nei tribunali livornesi nella seconda metà del '700; le informazioni emerse dai fascicoli processuali, completate e verificate con altre fonti (quali cause per alimenti e di *restitutio dotis*, inventari, fonti notarili, registri parrocchiali), sono state usate per ricostruire le identità e i percorsi coniugali prima e dopo la separazione. Il quadro emerso, seppure molto frammentario, può rappresentare un buon punto di osservazione sulle pratiche matrimoniali, su

ciò che era consentito e ritenuto giusto dai coniugi e dalla comunità in cui erano inseriti.

Fughe con trasloco

Dopo aver sopportato “parecchi anni” di quotidiane e gravissime “battiture”, Maria Antonia Baggi decise di separarsi dal marito Domenico. Siamo nella Livorno di fine ‘700 e precisamente nell’estate del 1771; Maria Antonia fugge dalla propria casa portando con sé un figlio in tenera età, e “si rifugia presso una onesta e onorata vedova”.^[4] In modo simile, nella Venezia del 1584, era uscita di casa Pasquetta Peregrini, moglie da quattro anni di Romano Cavatia. Pasquetta, che era fuggita insieme con la sorella Isabella, si era allontanata al calar della sera, per trovare il primo rifugio a Murano nella casa di una donna.^[5] Come possono essere letti simili eventi? Certamente si trattava di atti illegittimi dal punto di vista della [norma canonica](#) e che furono fortemente contrastati durante l’età moderna, soprattutto dalle autorità ecclesiastiche. Non possono essere archiviati, tuttavia, come eventi rari e straordinari: la fuga rappresentava il modo più comune per separarsi. D’altra parte, poi, le separazioni di fatto non erano eventi così traumatici e inusuali nella vita “ordinaria” di mogli e mariti: la vita coniugale del passato, soprattutto quella dei ceti popolari, era soggetta al cambiamento più di quanto ora ci concediamo di pensare; debiti, malattie, esigenze lavorative e famigliari frammentavano, e a più riprese, le convivenze. Dunque, nella maggior parte dei casi, chi si separava in età moderna, a Livorno come altrove, prima di tutto metteva in atto una fuga. Diversi i modi di fuggire, diversissime le motivazioni che spingevano mogli o mariti fuori di casa, diversi i significati da attribuire a questi atti, e singolare il percorso di ciascuno; paura di subire violenze, desiderio di cambiar vita o di far pressioni sul proprio consorte, e mille altri interessi potevano guidare i coniugi. Alle volte, poi, l’allontanamento dal coniuge poteva esser stato caldeggiato dai parroci o dai funzionari secolari preposti al controllo di singoli

e famiglie, che volevano “curare” la crisi, far freddare gli animi e/o ovviare allo scandalo pubblico generato dalle liti. Potendo osservare da vicino le qualità di questi allontanamenti, e in particolare le fughe delle mogli, si osserva che, se numerose erano le fughe decise su due piedi per sfuggire ad un eccesso di violenza dei mariti, molte altre erano eventi meditati e preparati. Le mogli che si separavano avevano il tempo di preparare il proprio “bagaglio” e sapevano già dove avrebbero trovato rifugio.

La livornese Maria Antonia Baggi decise di portare con sé – a suo dire – solo il minimo indispensabile: i gioielli che aveva indosso, alcuni capi di vestiario (3 abiti, 3 giubbe e 2 gonnelle, 2 camicie, 2 paia di scarpe, 2 pezzole per il capo e 3 per il naso) e un lenzuolo “rattoppato”.^[6] Il marito Domenico, un “comodo” salumaio, nell’ambito della causa per alimenti,^[7] l’avrebbe accusata di una più ampia sottrazione. Leggendo l’[elenco](#) redatto dal marito si ha l’impressione che la donna possa aver portato via tutti i gioielli e buona parte del guardaroba estivo. Non sappiamo se l’accusa del Baggi fosse vera, ma da molti altri casi risultano i veri e propri traslochi effettuati dalle mogli.

Il trasferimento di oggetti non era, come sappiamo, una pratica esclusivamente “livornese”. Nella Venezia del ‘500 la citata Pasquetta Peregrini impacchettò 4 giubbe e un abito; un’altra moglie veneziana, Clara Gritti, all’atto di lasciare la casa maritale dovette farsi aiutare dal fratello per trasportare diverse masserizie in casa della madre.^[8] Allo stesso modo anche le mogli inglesi, studiate da Lawrence Stone o più recentemente da Joanne Bailey,^[9] usavano allontanarsi dalle case coniugali con fagotti più o meno voluminosi.

Non è difficile immaginare quali fossero i motivi del trasloco; il primo e principale obiettivo era quello di rendere sopportabile, comoda o meno dispendiosa la vita da separate. Tuttavia il trasferimento di oggetti era un atto denso di significati e non era funzionale solo ai bisogni di chi si

separava.

Al momento della separazione coniugale, importanti erano gli interessi economici in gioco; tra questi spiccava l'imperativo da parte femminile di rientrare in possesso della dote, e di impedirne la dilapidazione da parte di mariti, spesso sommersi di debiti. E' interessante sottolineare che la restituzione della dote o di parte di essa veniva ricercata da subito, quando erano del tutto incerte le condizioni e la durata della separazione. Solo una separazione definitiva sanzionata dal decreto ecclesiastico avrebbe determinato, secondo le norme e secondo quanto abitualmente previsto negli accordi pre-matrimoniali, il diritto alla restituzione del capitale dotale. Certo non va dimenticato che la decisione di recuperare la dote era condivisa e "sollecitata" da quei famigliari che accoglievano le donne nella propria casa e che gradivano il ritorno della dote.

Importante e strettamente intrecciato alle considerazioni di ordine pratico ed economico era il peso simbolico di questi traslochi. Come con la scritta di sponsali e la consegna della dote si era sancita l'alleanza affettiva ed economica del matrimonio,[10] con il trasloco della dote o di parte di essa si materializzava la rottura del patto matrimoniale e la si rendeva pubblica e visibile alla comunità. Esisteva quindi una precisa corrispondenza tra l'inizio del matrimonio e la sua interruzione o fine: come nel caso di vedovanza,[11] così al momento della separazione, il lungo e difficile viaggio matrimoniale veniva percorso a ritroso.

Se si rilegge l'[inventario](#) dei beni sottratti dalla nostra Maria Antonia Baggi è evidente che la parte più sostanziosa e rilevante della sottrazione fosse rappresentata dai gioielli. Non è per caso o solo per ragioni di ingombro che le mogli sono solite portar via gli ori e gli argenti che erano ancora in possesso della coppia. Si trattava di beni preziosi che da soli, soprattutto nel caso di artigiani e piccoli commercianti, potevano rappresentare più di un terzo dell'intero credito dotale, ma non è tutto. Spesso si trattava dei [gioielli indossati il giorno del matrimonio](#)

: il vezzo di perle, gli anelli (due o tre minimo) e gli orecchini “a gocciola”, ovvero oggetti dall’altissimo valore simbolico. Gli anelli e le collane, come anche gli altri oggetti preziosi rappresentavano il segno tangibile del nodo “indissolubile” che univa i coniugi.[12] Il valore economico di questi oggetti era tutt’uno con il significato e le funzioni di cui erano rivestiti e, se non erano stati ancora impegnati o venduti, non potevano “restare” nella casa e nel possesso del marito.[13]

Nel marzo 1786, Dionisia Gronchi, moglie di Alessandro Folena, un “comodo” materassaio, dopo circa 3 anni di matrimonio e numerose liti, fuggì di casa.^[14] Il marito, nell’opporsi alcune settimane più tardi alla richiesta di alimenti, di restituzione di dote e di separazione della moglie, affermava che Dionisia era fuggita “dopo aver fatto bottino e spogliata la casa di tutto il meglio delle gioie, ori, argenti”. Dalle note di oggetti prodotte in giudizio sia dal marito sia dalla moglie si rileva che la donna aveva sottratto molti gioielli, alcuni vestiti e poca biancheria – una quantità minima di quella da lei posseduta. La donna giustificandosi in tribunale affermava di aver preso con sé solo quello che poteva “esser di suo bisogno”; risulta chiaro dal gran numero di gioielli sottratti che anche Dionisia intendesse togliere al marito buona parte del capitale dotale e oggetti che avevano per lei un valore personale e identitario. Tra le gioie sottratte facevano bella mostra anelli “con diamanti e con granati” e un “vezzo di corallo grosso”, oggetti verosimilmente indossati dalla giovane il giorno delle nozze. È interessante segnalare che Dionisia considerava tutti i beni sottratti “robe di sua piena proprietà”, anche se distingueva le gioie dotali, dalle “sue gioie” ovvero da quelle che le erano state regalate. Nell’analizzare queste appropriazioni operate dalle mogli in fuga occorre dare il giusto peso anche al [rapporto tra donne e proprietà](#); molto spesso, superando i vincoli imposti dalle leggi e dalle consuetudini, le mogli, non solo si comportano come “proprietarie” degli oggetti guadagnati con il lavoro, ma esercitano pieni diritti di proprietà e di gestione anche sulla dote.

Una conferma del valore attribuito ai gioielli e del ruolo che il possesso e la sottrazione di questi potevano avere al momento della separazione coniugale è chiarito in modo esemplare da un’altra testimonianza giudiziaria. Si tratta di un caso discusso nel tribunale ecclesiastico livornese nel 1784.^[15] Dopo soli tre mesi di matrimonio, Pasquale Michelucci si era visto costretto a lasciare la moglie, Santa Dinucci. Tutti coloro che alloggiavano nella locanda gestita da Santa e da sua madre – dove i due abitavano -

furono **testimoni della fuga** e ne raccontarono i particolari in tribunale. È il giorno della festa del Rosario e dopo “aver conteso tutto il giorno” i due coniugi vengono alle mani. La lite violenta richiama l'intervento degli avventori della locanda: “[...] e tutti noi di casa si metermo ad andare a difendere che la voleva masare” scriveva Giuseppe Bertelli, teste della Dinucci. E poi aggiungeva: “... la notte segente [il marito] se ne andato di casa e che à lassiatà nuda di tutto al mi a spolliata del tutto l'oro della gola e anco i pendenti delle orecchie.” Questo resoconto era confermato anche da un altro teste.

Secondo la versione di Santa e dei “suoi” testimoni, il Michelucci se ne sarebbe andato dopo aver spogliato la moglie dell'oro che aveva al collo e alle orecchie. Secondo il marito, invece, era stata la moglie a “strapparsi dal collo e dalle orecchie l'oro che aveva” e a “restituirla in malo modo”. Non è importante stabilire quale delle due sia la versione più veritiera; entrambe sono verosimili e in entrambi i gesti si legge la volontà di significare a sé, al coniuge e agli altri la rottura del patto matrimoniale.

Considerando che il Michelucci usava il verbo “restituire” possiamo dedurre che gli ori fossero stati da lui regalati alla donna, prima o durante il matrimonio. E' noto che l'atto del marito di **“vestire” la sposa** aveva il significato rituale di “appropriarsi” della moglie e che i regali avevano lo scopo di anticipare, propiziare e rendere visibile l'unione. Dunque, di converso, lo strappare gli ori alla moglie equivaleva a “svestire” la sposa: tale atto anticipava, realizzava e poteva significare ritualmente la fine dell'unione. D'altra parte, l'eventuale gesto della moglie di strapparsi gli ori e gettarli addosso al marito, aveva un simile significato. Il monile rappresentava un segno di appartenenza e di quel “nodo indissolubile” che li legava; il non portarlo valeva a “liberarsi” del marito e dell'unione stessa.

Tra gli oggetti condotti nella nuova sistemazione o pretesi dalle mogli che si erano separate difficilmente mancava il letto. Il letto era un altro oggetto

fondamentale tanto dal punto di vista pratico-economico, quanto dal punto di vista simbolico. Il “letto con i suoi finimenti” era un oggetto indispensabile e aveva inoltre un notevole valore economico; di regola il letto faceva parte del corredo consegnato in conto di dote ai mariti al momento delle nozze e poteva coprire oltre il 50% della dote. Per comprendere la centralità/valore del letto per il contesto sociale di cui stiamo parlando, basti ricordare che in alcune città moderne il possesso di un letto finito fu reputato corrispondere alla dote minima richiesta per contrarre matrimonio. D'altra parte il letto, di qualunque qualità o valore fosse, rappresentava comunque una indiscussa icona coniugale. Al momento di concludere il matrimonio, a lungo famiglie e sposi potevano aver discusso e contrattato sulle qualità del letto; al momento della separazione quello stesso letto o entrava di prepotenza nel “fagotto” delle mogli oppure diventava oggetto di infinite liti. Teresa Vida, moglie di Antonio Schiano, era fuggita di casa la mattina del 21 dicembre 1803, e utilizzando “il pretesto di andare ad ascoltare la messa” si era trasferita in casa dei genitori.[16] La donna era riuscita a portarsi dietro un letto finito (o “compito”), una grande quantità di biancheria da letto (lenzuola, coperte, federe), e poi un baule con dentro buona parte del suo guardaroba. Solo le più fortunate riuscirono come Teresa a sottrarre il letto al momento della fuga; diversamente le mogli, alla prima occasione, cercavano di farselo consegnare. La consegna di un letto angustiò a lungo anche la nostra Maria Antonia Baggi; nell'ambito della causa di alimenti, la donna presentò svariati ricorsi al giudice secolare chiedendo che il marito le consegnasse “uno dei letti che tiene detto suo marito con uno dei due cortinaggi, materassi, lenzuolo, coperta e federe dei guanciali per detto letto.”[17]

Anche i coniugi Giuseppe Spinelli e Margherita Jacoponi litigarono a lungo per il letto. Nel novembre 1774, dopo una fuga solo successivamente legalizzata con decreto dell'Arcivescovo di Pisa, Margherita si presentò al tribunale secolare per avere gli alimenti e alcune robe di suo uso, tra cui il letto. Giuseppe si oppose alle richieste e in particolare alla riconsegna del

letto, replicando “di non avere altrimenti da dormire” e che senza quel letto sarebbe stato costretto ad “andarsene alla locanda.”^[18] Appare chiaro che Margherita intendeva tanto recuperare un pezzo importante della dote, quanto mettere in difficoltà il marito. La corte avallò le ragioni di Giuseppe e decise che avrebbe dovuto restituire alla moglie solo cassa e corredo. Se era fondamentale per le mogli rientrare in possesso di quanto più si poteva della dote, non minoritaria poteva essere l'intenzione di infastidire il proprio avversario. Tale proposito avrà certamente occupato la mente di varie mogli; dividersi o sottrarsi gli oggetti comuni era un modo efficace per colpire concretamente il marito privandolo di cose necessarie o preziose.

Un balletto vorticoso di letti, casse, gioielli, vestiario era fondamentale e caratterizzava prepotentemente l'inizio della “nuova vita” e il passaggio delle mogli da una casa all'altra. L'appropriazione e il trasferimento di oggetti e masserizie aveva un evidente valore pratico-economico, ma, come si è cercato di mostrare, fondamentale era anche il valore simbolico ed emotivo per le mogli e per i mariti, per le famiglie e per l'intera comunità. Con i traslochi si operava una sommaria spartizione dei beni e le mogli recuperavano la dote; con gli stessi atti molti intesero sciogliere legami e debiti invisibili, enfatizzare la rottura, informare la comunità. Le fughe con trasloco nascondevano, poi, interessi, obiettivi, rimostranze private e particolari; ciascuno faceva riferimento a quel singolarissimo accordo emotivo ed economico che i due coniugi avevano costruito durante gli anni di vita insieme, allo scambio di cose e di funzioni reputato giusto da entrambi.

Accordi privati tra coniugi

Se la maggioranza fuggì dal proprio odiato coniuge e traslocò dalla casa coniugale in luogo o prima di ricorrere al tribunale competente, alcuni coniugi separarono letto e tavola con un accordo. Gli accordi privati di separazione sono per definizione molto difficili da documentare e non possiamo conoscere l'effettiva diffusione di queste pratiche per l'età

moderna; è presumibile, però, che non fossero pochi quelli che optarono per questa soluzione. C'è da considerare innanzitutto che gli [accordi privati](#) conclusi amichevolmente tra gli sposi oppure davanti al notaio restarono pratica comune per tutto il Medioevo; tracce consistenti di questi atti sono state rilevate nella documentazione notarile medievale.[19] Non è da escludersi che questo tipo di separazione abbia continuato ad essere praticata dagli sposi "moderni". D'altra parte, per quanto non fosse facile accordarsi con il proprio odiato coniuge, l'accordo produceva vantaggi notevoli e non difficili da immaginare. In Inghilterra – l'unico caso su cui abbiamo un ampio repertorio di fonti e di studi – la [separazione privata](#) era praticata e, a partire dalla fine del '600 e nel corso del '700, diventò molto popolare.[20]

Nel corso del '700 il tema della "[separazione consensuale dei coniugi](#)" diventò un tema ricorrente del dibattito culturale e legislativo italiano ed europeo; il diffondersi della secolarizzazione e dell'idea che il matrimonio fosse prima di tutto un contratto potrebbero in qualche modo aver favorito l'adozione della via consensuale, fuori e dentro i tribunali.[21] Non sappiamo quanto possa essere considerato o meno un segno del cambiamento morale/istituzionale settecentesco, ma certamente nella Livorno del pieno '700 l'accordo di separazione è una possibilità tutt'altro che remota. Frammenti e tracce dei tentati o riusciti accordi tra i coniugi emergono diffusamente nella documentazione giudiziaria. Importanti sono, per esempio, le testimonianze delle mogli che, nel chiedere la separazione, denunciano e rivelano il fallimento di trattative informali per vivere separate.

"Fino degli scorsi giorni richiese al medesimo [il marito] la separazione e divorzio e non avendo il medesimo voluto aderire perciò si è costituita in giudizio con l'atto presente."[22] Così si presentava davanti al giudice ecclesiastico Caterina Pintucci, nel 1778. Nelle sue parole si legge il tentativo di risolvere l'affare separazione in modo privato e senza metter di

mezzo i tribunali. Nel 1779 i coniugi Ferdinando e Silvia Andreotti tentarono con successo la strada dell'accordo.[23] A fronte dei litigi e soprattutto delle pessime condizioni economiche di Ferdinando, i due coniugi – con l'importante intermediazione dei fratelli di Silvia - stabilirono di separarsi temporaneamente. Secondo l'accordo la moglie, con una parte dei beni, si sarebbe trasferita dai fratelli, insieme con i due figli Uberto Magno e Pietro Giuseppe. L'accordo prevedeva, inoltre, che i due sarebbero tornati a riunirsi una volta che il marito avesse risolto i suoi [guai finanziari](#). Ferdinando Andreotti era un legale ed è facile immaginare che i due potessero avere messo nero su bianco i termini essenziali dell'intesa.

Non sappiamo molto circa le modalità, i tempi, le procedure e i contenuti stessi degli accordi di separazione. L'accordo poteva arrivare prima della fuga, ma poteva essere anche frutto di percorsi articolati e, per esempio, sopraggiungere dopo la fuga e dopo anni di tribunali e di litigi. Lo stesso ricorso in tribunale poteva funzionare come uno strumento di pressione: di fronte alla lite giudiziaria e alle sue spese e di fronte ai colpi che poteva subire in giudizio la propria fama, anche i più restii potevano convincersi dell'opportunità di trovare un accordo con il proprio coniuge. Di frequente, poi, - come si è visto nel caso di Silvia e Ferdinando Andreotti - gli accordi erano il frutto di mediazioni e dell'intervento di terzi, famigliari o non. Non è da escludersi, infine, che alcuni mettessero per iscritto la loro volontà e i termini della separazione, d'altra parte, nei ceti medi e bassi era possibile separarsi anche tramite un accordo verbale.

Con un accordo verbale si separarono i coniugi Cerrai nel 1766 dopo tre anni di matrimonio.[24] Esempio ed estremamente suggestivo è il racconto che dell'accordo fa a dieci anni di distanza la moglie Maria Domenica.

“Il detto Cerrai mi disse: se esci subito di casa ti darò 3 ruspi [zecchini] al mese fino all'estinzione dei 40 ruspi di dote, e i tre anelli d'oro e £ 6 per la fattura di una veste.”[25]

L'accordo, semplice e asciutto, viene immediatamente messo in atto e Maria Domenica con i tre anelli e le 6£ per la veste esce di casa il primo marzo del 1766. Il marito le avrebbe concesso, oltre ai tre zecchini al mese - in ragione della sua dote - anche nove lire mensili di alimenti. Trovato l'accordo sulla dote, sugli ori, sugli alimenti i due coniugi si separarono; niente fa pensare che si trattasse di una soluzione temporanea.

Un'intesa sulla dote e sugli alimenti: così poteva configurarsi un essenziale accordo di separazione. Fondamentale anche in questi casi era la restituzione del capitale dotale; e per far sì che non ci fossero problemi, in concomitanza con la stipula di accordi privati alle volte si usava far redigere una [confessio dotis](#). Questo contratto, rogato dal notaio, rappresentava una sorta di garanzia per le mogli separate che vedevano certificato il proprio credito e quindi l'esatta somma che avrebbero dovuto ricevere.[26] È interessante sottolineare come un atto nato per certificare l'avvenuta consegna della dote da parte della sposa o della sua famiglia, e quindi in qualche modo per perfezionare il patto matrimoniale, potesse essere usato per sancire la rottura di quello stesso patto.

Altrettanto fondamentale era l'accordo sugli alimenti.[27] Non è difficile immaginare quale importanza avesse per le mogli che si separavano e soprattutto per quelle che intendevano viver separate per lungo tempo. Sebbene le mogli potessero contare sull'appoggio delle norme e delle istituzioni, che tutelavano [il diritto agli alimenti](#) delle mogli separate, ottenere una “pensione alimentare” non era sempre un risultato scontato. È molto probabile che la somma venisse fissata a seguito di numerose negoziazioni che coinvolgevano gli sposi e i famigliari degli sposi, in particolare di coloro che accoglievano nella propria casa i separati. Fondamentale era [stabilire una somma congrua](#)

che tenesse conto tanto delle possibilità economiche dei due coniugi (rendite, reddito da lavoro) tanto dei carichi di spesa di ciascuno. Proprio per questo motivo, la parte dell'accordo che riguardava gli alimenti era passibile di revisioni al mutare delle condizioni economiche dei singoli e delle famiglie. Non avremmo avuto alcuna notizia del patto di separazione concluso tra i nominati coniugi Cerrai, se dopo un decennio le nove lire di alimenti fossero ancora "bastate" a Maria Domenica per pagare pigione e vestiario e non avesse dovuto adire al tribunale secolare per ottenere da Domenico, diventato – a suo dire – un "affermato e ricco stalliere",^[28] un aumento degli alimenti e la *confessio dotis*. Migliorato il reddito del marito, gli alimenti *dovevano* subire un miglioramento; non riuscendo a trovare un nuovo accordo, Maria Domenica si era rivolta al giudice. La situazione di Maria Domenica Cerrai è da considerarsi come una condizione "privilegiata"; per dieci anni il marito aveva regolarmente pagato gli alimenti. Per quanto si è visto, oltre ad una diffusa resistenza da parte dei mariti all'obbligo degli alimenti, era assai difficile per questi soggetti sociali, dal reddito insicuro, poter mantenere gli impegni presi con le proprie mogli. Comuni erano le omissioni e i ritardi nel pagamento degli alimenti; frequenti – anche se non tutti formalizzati – i ricorsi delle donne separate per ottenere il rispetto propri diritti.

La storia degli accordi di separazione è una storia "in ombra"; difficile documentarli in modo preciso, ma impossibile non tenerne conto quando si tratti di raccontare la storia della separazione di antico regime. L'estrema semplicità dell'accordo di separazione concluso nel 1766 tra i coniugi Domenico e Maria Domenica Cerrai è sufficiente a far riflettere sull'uso e la possibile diffusione di questi atti. Dopo aver negoziato su dote e alimenti la separazione era cosa fatta; non è impossibile che i Cerrai, risolta la questione degli alimenti, abbiano diviso per sempre le proprie strade. Gli accordi, poi, non erano nascosti e privi di pubblicità; i termini del contratto di separazione erano adeguatamente conosciuti da conoscenti e parenti. Per

quanto fossero concordati, anche in questi casi, i traslochi e le partenze pubblicizzavano e materializzavano l'evento.

I figli nella separazione

Fughe, traslochi, accordi e poi lunghe cause giudiziarie per vedersi riconoscere la separazione e gli alimenti, oppure per riavere il letto, i vestiti e tutti quegli oggetti a cui si teneva: questi aspetti dominavano il modo di separarsi e organizzare la vita da separati e non solo nella Livorno del '700. D'altra parte, se si è potuto osservare – alle volte con larghezza di particolari - l'inconsulto trasferimento degli oggetti coniugali e le liti per il possesso di vesti, gioie o letti, poco o nulla si può dire riguardo ai figli delle coppie, in crisi o separate. Il ruolo e il destino dei figli, prima, durante e dopo la separazione è rimasto quasi del tutto oscuro a Livorno come negli altri casi studiati;^[29] mariti e mogli sembrano non contenderseli affatto e le notizie che emergono sono rarissime e lacunose. Nelle fonti giudiziarie – tanto di separazione che di alimenti - i giovani o giovanissimi figli a mala pena sono nominati, non si conosce quasi mai la loro età e poco si arguisce del rapporto genitori-figli. L'argomento è di un interesse estremo; sarebbe importante capire per esempio quanto i figli potessero rappresentare un deterrente alla separazione e/o stabilire quali decisioni venissero prese sul loro destino e sul loro mantenimento.

Sarebbe semplicistico e riduttivo addebitare questa assenza di informazioni sui figli all'indifferenza e alla "freddezza" dei genitori del passato; anche in età moderna - come non poche ricerche hanno dimostrato - [i rapporti tra genitori e figli](#) erano in genere "caldi" e carichi di sentimento.

Nel caso della separazione, la mancanza di notizie sui figli è da attribuirsi piuttosto alla natura e alle caratteristiche proprie delle fonti consultate; fino a tutto il '700 nell'ambito dei giudizi di *separatio thori*, tanto ecclesiastici che civili, così come nella causa di alimenti, il problema dei figli e del loro affidamento non erano [argomento di discussione](#) e quindi non essendo trattati, le informazioni emerse sono rare e del tutto casuali. Se in tribunale il "problema" dei figli non aveva ancora spazio, nella realtà, ovvero nella

prospettiva dei coniugati, poteva rappresentare una questione di primo piano, [30] da valutare tanto nel decidere la separazione, quanto nell'organizzarla. È per tali motivi, che pur disponendo di notizie frammentarie, ritengo importante soffermarmi su questo aspetto. Nel separare letto e tavola si dividevano anche genitori e figli. Di prassi, in caso di separazione i figli, soprattutto se in tenera età (i bambini fino a tre anni, le bambine fino a sette), seguivano la madre; per i figli più grandi, la “regola” li voleva affidati alle cure e al mantenimento paterno; [31] è però molto probabile che il destino mutasse da caso a caso. È facile pensare che l'affidamento della figliolanza – non trovando posto nei giudizi di separazione - fosse deciso in modo informale e secondo le disponibilità di ciascuno; [32] sulla decisione contavano e non poco le qualità e le possibilità economiche dei coniugi. È difficile ipotizzare che le madri lasciassero i propri figli in balia di padri dissoluti e cronicamente ubriachi; d'altra parte non tutte erano in grado di trascinarsi dietro nella separazione. Dai pochi frammenti, emergono comportamenti contrastanti e che non sono riconducibili ad un modello generale. Alcune mogli fuggivano con i figli, altre li lasciavano a casa; un caso limite è quello di Elisabetta Del Corona, una moglie livornese accusata dal marito di averlo abbandonato con cinque figli in tenera età. [33] Mentre non sappiamo se esistesse un modello comune su questo, emerge con chiarezza che il pensiero dei figli e del loro destino poteva incidere e anche pesantemente sulla separazione. La valutazione circa il benessere dei figli, per esempio, rappresentò un deterrente alla separazione e/o un mezzo per riconciliarsi. Le mogli decisero di “sopportare” gli abusi dei mariti per il bene dei figli: alcune rimandarono per anni la separazione aspettando di veder sposate le proprie figlie, altre si riconciliarono con i propri mariti con il dichiarato scopo di non sottoporre i figli alle difficoltà che la separazione comportava. Il caso più bello e più documentato, tra quelli da me individuati, è quello che vide coinvolti due coniugi livornesi tra il 1801 e il 1803. Si tratta di Giulia Paretti e di Pietro Paolo Mansi, protagonisti di una causa ecclesiastica di *separatio thori* nell'autunno del 1803. [34] Separati e in lite da oltre due anni, a causa della decisione del Mansi di aprire un negozio di gioielleria a Tunisi e poi del tentativo dello stesso di abbandonare la

religione cattolica e di sposare un'altra donna, i due coniugi tra il 1802 e il 1803 tentarono una riconciliazione. A questo scopo iniziarono una fitta corrispondenza epistolare di cui una parte – 12 lettere - fu prodotta come prova negli atti della causa.

Al centro delle trattative, vero nume tutelare di una così difficile riunione coniugale, c'era proprio il figlio Ferdinando, nato dopo la partenza del padre. In una lettera del 22 marzo 1802, parlando della loro riconciliazione Giulia scriveva: "Il bibbo quando li dico devi venire a vedere babbo si mette a sartare e dire di sì." E poi nel chiudere la lettera, affermando la sua volontà di recarsi al più presto a Tunisi diceva: "[...] vengo volentieri, ma non mai segua tra noi rimproveri e sia di consolazione il nostro amato figlio per vivere in pace quando lo vedrete vi farà stupire per la sua bontà e bellezza." Queste lettere sono documenti eccezionali e che "provano" in primo luogo il tenero sentimento materno e paterno; ciò che voglio sottolineare qui è come il bimbo sia posto al centro della riconciliazione e rappresentato come il mezzo per "vivere in pace".

Il ruolo dei figli e la preoccupazione per il loro benessere poteva essere determinante. Per coloro che avevano optato per la separazione, diventava fondamentale decidere la questione del mantenimento. È molto probabile che tale questione, come ho detto, venisse decisa senza formalità; le poche informazioni sono emerse tutte da documenti non ufficiali, quali lettere, appunti, note dei funzionari secolari. Come per gli alimenti alle donne, anche il mantenimento dei figli a Livorno poteva rientrare nelle competenze del foro secolare e esser gestito dalla cancelleria del tribunale. In una lettera conservata in un fascicolo processuale ecclesiastico viene documentato come fosse possibile risolvere il problema dei figli dei separati. Il caso coniugale è quello di Fortunata e Giuseppe Giancori in lite da anni; per accelerare la separazione il funzionario secolare s'indusse a scrivere al giudice ecclesiastico, nel gennaio 1801, una lettera dove concludeva:

Sarà necessaria la loro separazione [...]. Vi sono due figli i quali resteranno alla madre, a carico però del padre, determinandolo al mantenimento dei medesimi, per il ché presterà questa cancelleria tutta l'assistenza.[35]

Le frasi del cancelliere sono utili a farci comprendere che, sebbene non ve ne sia traccia nelle fonti giudiziarie, la sistemazione dei figli era questione da decidere, era questione che interessava e riguardava da vicino le coppie e anche le stesse istituzioni. Giuseppe Giancori sarebbe stato "determinato" al mantenimento dei figli, ovvero obbligato a questo; non è inverosimile che con le stesse forme, con la stessa preoccupazione e anche con lo stesso senso pratico fossero decise le sorti di altri figli.

La quasi totale mancanza di notizie o la sicurezza che trapela da alcune espressioni usate dai funzionari secolari non deve far pensare che queste decisioni fossero incontrastate; le liti e i conflitti potevano interessare tanto l'affidamento che il mantenimento della prole. Abbiamo detto che non abbiamo notizie di coniugi che litigano per la custodia dei figli; abbiamo però due testimonianze di mariti separati che palesano il desiderio di frequentare i

figli, vederli, avere notizie di loro. Si tratta di testimonianze importanti perché sono raccolte in interrogatori, ovvero dalla diretta voce dei padri.

La già citata Dionisia Gronchi durante la causa di separazione fece sottoporre il marito a più di trenta **posizioni** per provare le violenze gratuite che aveva dovuto subire durante il matrimonio. Il marito di Dionisia, Alessandro Folena, accusato dalla moglie, anche della colpa di “non aver cercato, né veduto, né mandato a cercare” la figlia di due anni per oltre quindici giorni dopo la separazione, replicò che non era vero e aggiunse:

Esso rispondente dice aver mandato il Cantinelli suo parrucchiere più volte a passeggiare in torno alla casa del Gronchi per vedere se poteva sapere qualche cosa della bambina e se la vedeva, e dice ancora esserci esso rispondente esserci andato in persona e non averla mai veduta e sempre coll'idea che se la vedeva di portarsela via.

La posizione della donna e la risposta del marito non avrebbero bisogno di spiegazioni; è chiaro come entrambi condividano l'idea che un buon padre “veda” o “si informi” di sua figlia. Il commento finale del Folena mostra anche quale potessero essere le intenzioni e i desideri di un padre separato.

Ancora più significativa è la testimonianza di un altro padre livornese. La sua voce fu raccolta dal cancelliere criminale nel 1798: l'uomo, Silvestro Ferrari, facchino di mestiere, doveva rispondere dell'accusa di aver cercato di uccidere la moglie Rosa Ragni.[36] I coniugi Silvestri nel 1798 vivevano separati da tempo; la loro separazione “privata” era frutto della decisione di Silvestro di abbandonare casa e famiglia. Fondamentale in questo caso era stato il consiglio del cancelliere civile che, di fronte alle liti continue dei due, aveva suggerito al marito di separarsi. “Ai figli penserà tua moglie” – avrebbe detto lo stesso cancelliere; la coppia aveva due figli maschi, uno di cinque e uno di otto anni. Dopo un anno di separazione, durante il quale i due avevano continuato a litigare, il Ferrari aveva accoltellato la moglie sotto

gli occhi di decine di testimoni. Interrogato sul perché si fosse recato a casa della moglie, il Silvestri aveva raccontato che il tutto era originato da una lite avuta con la donna la sera prima dell'aggressione.

L'altra sera, cioè mercoledì sera di questa settimana circa le ore 24 avendo veduto in una bottega da S. Antonio detta mia moglie dissi al mio figlio Andrea dell'età di circa otto anni che veddi in strada se voleva venire a cena meco, ed esso mi rispose = ora ciò a sentir mamma, se vuole = io andai seco dalla mia moglie ch'era in detta bottega e gli dissi = badate porto a cena con me Andrea, e poi lo riaccompagnerò a casa = Lei mi rispose che non voleva onde si figurì l'amore di un Padre quanto s'irrita nell'avere i figli e non poterli neppure godere, perchè tante volte essa ancora li rimpiazzava, acciò non li vedessi, e perciò mi riscaldai e gli dissi veramente qualche improprio, ma lei mi trattò pure peggio di un galeotto, e non ci seguì altro, avendoli lasciato lì con lei questo ragazzo.[37]

Questo racconto per il solo fatto di esser presentato in un contesto giudiziario può essere considerato verosimile e quindi indicativo di una serie di valori condivisi dai singoli, dalle istituzioni, dalla comunità. Anche la testimonianza di Silvestro non ha bisogno di essere spiegata e mostra, in modo più efficace di qualunque argomentazione, come anche per i separati di antico regime il desiderio di frequentare i figli potesse essere un'aspettativa giusta e giustificabile. La cena insieme al figlio e l'amore paterno che si muta in irritazione e rabbia se "ingiustamente" contrastato sono frammenti attraverso i quali si può leggere tanto il sentimento che legava normalmente genitori e figli, quanto le difficoltà più comuni dei genitori separati.

La rottura prodotta con la separazione tra moglie e marito portava con sé il problema di mantenere i figli, ma anche quello – usando le parole di Silvestro - di “goderli” ovvero di continuare vivere, malgrado tutto, il rapporto con loro.

Conclusioni

Solo poche ore dopo l'arresto del marito Silvestro, Rosa Ragni, moriva in ospedale a soli 35 anni, ferita mortalmente al fianco sinistro; la sua morte metteva fine ad un matrimonio difficile che nemmeno la separazione era stata in grado di “curare”. Non conosciamo il destino di Maria Antonia Baggi e di molti dei coniugi che abbiamo fin qui nominato; alcuni vissero per sempre lontani, altri si riconciliarono dopo breve tempo, altri ancora vissero un'altalena di fughe e ritorni, di traslochi, accordi e liti fuori e dentro i tribunali.

Quanto emerge dalle pratiche e dai rituali di separazione in auge nella Livorno del '700, e che in parte sono stati rilevati anche in altre realtà cittadine seicentesche e settecentesche, fa pensare che le crisi matrimoniali dei ceti medi e bassi fossero aperte a qualunque esito. Diffusa e molto praticata era la separazione di fatto, una separazione spesso organizzata nei più piccoli particolari, ovvero pensata per essere duratura a prescindere dall'autorizzazione istituzionale. Molte mogli che fuggono con l'uscita di casa intendono sancire una divisione radicale e a lungo termine; questo spiega l'insistenza sugli oggetti e in particolare su quelli che componevano la dote. Simile intenzione guidava anche quei coniugi che riuscivano a concludere un accordo.

Certamente la vita da separati non era facile e “quieta”; in una società urbana di età moderna i problemi di mantenimento e più in generale le difficoltà economiche ed abitative affliggevano pesantemente chi viveva solo del proprio reddito, e ancor di più se si trattava di donne separate e con figli a carico. La via della separazione, tuttavia, non appare impossibile; in ogni

caso non sembrano essere di vero e grande ostacolo le istituzioni preposte al controllo dell'indissolubilità. Malgrado la rigidità delle norme e l'importante azione di controllo dell'indissolubilità matrimoniale messa in campo dai tribunali ecclesiastici e secolari, e che ho verificato anche per la Livorno del '700, l'obbligo di convalidare il proprio stato di separazione davanti al giudice non è che una pura chimera: fughe e accordi sono considerati in realtà sufficienti allo scopo e la via giudiziaria resta spesso l'ultima scelta per chi intende separarsi. Il ricorso in giudizio, infatti, arrivava dopo mesi o addirittura anni dalla fuga/abbandono e quelli che si erano "abusivamente" separati quasi mai erano perseguiti e riportati all'ordine; il ricorso al tribunale, inoltre, spesso appare motivato da ragioni che andavano al di là dalla semplice necessità di aderire alle leggi canoniche.

D'altra parte la comunità di appartenenza a Livorno e negli altri contesti urbani studiati in genere accoglieva come giuste queste "irregolari" pratiche di separazione; la separazione non creava difficoltà; piuttosto erano le violenze maritali e i chiassi – e soprattutto per i casi settecenteschi – a creare scompiglio, disordine e riprovazione. Le famiglie accoglievano in casa le separate, donne che – come quando erano sposate – continuavano a vivere pienamente inserite nella comunità, nel mondo del lavoro, nelle relazioni sociali.

L'altro aspetto che è importante sottolineare è la centralità che nel passaggio di *status* da coniugati a separati avevano le cose e il linguaggio delle cose. Come quando si trattava di stabilire i matrimoni, anche al momento di "chiuderli" o di interromperli e anche tra chi aveva poco o nulla da spartire era fondamentale trasferire le proprie cose: si portava via "il meglio di casa", gli oggetti della dote e, più e prima degli altri, quegli oggetti che avevano materializzato il patto e l'unione. Al momento della separazione, oltre alle ragioni economiche, forte era il richiamo alla ritualità prematrimoniale e sponsale; la fuga-trasloco o viaggio di ritorno della sposa,

sanciva e rappresentava, pubblicizzandoli, la rottura e il passaggio di *status*.

I figli delle coppie non entravano in questa “rappresentazione”, ma anche i loro destini erano in gioco. Il benessere dei figli - qualunque fosse la loro età - aveva un peso non indifferente nell’orientare la scelta, i tempi, le procedure, le condizioni della separazione. Le ragioni della figliolanza e le disposizioni del loro vivere separati da uno dei due genitori sono aspetti fondamentali, aspetti finora rimasti in ombra e che dovranno essere approfonditi e studiati nelle ricerche future.

Bibliografia

- Ph. Ariés, *Padri e figli nell’Europa medievale e moderna*, Roma-Bari, Laterza 1968.
- G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006.
- A. Arru, L. Di Michele, M. Stella (a cura di), *Proprietarie. Avere, non avere, ereditare, industriarsi*, a cura di, Napoli, Liguori, 2001.
- J. Bailey, *Unquiet lives. Marriage and marriage breakdown in England, 1660-1800*, Cambridge, Cambridge U. P., 2003.
- M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Il Mulino, Bologna, 1984.
- R. Bonini, *Criteri per l’affidamento della prole dei divorziati in diritto romano*, “Archivio Giuridico”, 181 (1971), pp. 25-30.
- G. Calvi, I. Chabot (a cura di), *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia, (XII-XIX secc.)*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1998.
- J. Casey, *Household disputes and the Law in Early modern Andalusia*, in J.

Bossy (a cura di) *Disputes and settlements*, 189-217.

S. Cavallo, *Fidanzamenti e divorzi in antico regime: la diocesi di Torino*, in S. Cavallo et al., *Studi di microanalisi storica (Piemonte e Liguria secoli XVI–XVIII)*, Firenze, La Nuova Italia, 1976, 5-50.

- *Che cosa trasmettono le donne? Proprietà domestiche e confini del «personale» tra Sei e Settecento*, in *Identità e appartenenze. Donne e relazioni di genere dal mondo classico all'età contemporanea*, Bologna, 1996.

I. Chabot, "La sposa in nero". *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in "Quaderni storici", XXIX (1994), n. 86, 421-462.

H. Cunningham, *Children and Childhood in Western Society since 1500*, London, Longman, 1995. (trad. it. *Storia dell'infanzia, XVI-XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1997.)

M. De Giorgio, Ch. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio*, Roma-Bari, Laterza, 1996.

G. di Renzo Villata, *Enciclopedia del Diritto*, XLI, Giuffrè, Roma, 1989, voce *Separazione personale dei Coniugi*, 1350-1368.

O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano, Franco Angeli Storia, 1994.

S. Feci, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma, Viella, 2004.

J. M. Ferraro, *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, New York, Oxford U.P., 2001.

E. Foyster, *Silent witnesses? Children and the breakdown of domestic and social order in early modern England*

, in A. Flechtcher, S. Hussey (a cura di), *Childhood in Question: Children, Parents and the State*, Manchester, Manchester U.P., 1999, pp. 57-73.

R. Garcia Carcel, *El fracaso matrimonial en la Cataluna del antiguo regimen*, in A. Redondo (a cura di) *Amour légitimes amours illégitimes en Espagne (XVIe-XVIIIe siècles)* Actes du colloque international (Sorbonne 3-6 ottobre 1984), Paris, Publication de la Sorbonne, 1985, 121-132.

J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, Torino, SEI, 1989.

L. Guzzetti, *Separations and Separated Couples in Fourteenth-Century Venice*, in T. Dean, K.J.P. Lowe (a cura di), *Marriage in Italy*, 249-274.

Ch. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988.

Th. Kuehn, *Figlie, madri, mogli, vedove. Donne come persone giuridiche*, in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, Th. Kuehn, (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile*, 431-460.

A. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 1993.

G. Laveggi, voce *Alimenti (diritto romano)*, *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 19-21.

C. La Rocca, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2009.

D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, Il Mulino, 2001.

- *Storia del matrimonio dal Medioevo a oggi*, Bologna, Il Mulino, 2008.

A. Lottin, *La désunion du couple sous l'ancien régime*, Paris, Edit. Univ., 1975.

P. Malanima, *Il lusso dei contadini. Consumi e industrie nelle campagne toscane del Sei e Settecento*

, Bologna, Il Mulino, 1990.

G. Marchetto, *Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi*, Bologna, Il Mulino, 2008.

A. Marongiu, voce *Alimenti (diritto intermedio)*, *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 21-24.

S.P. Menefee, *Wives for Sale: An Ethnographic Study of british popular divorce*, Oxford, Blackwell, 1981.

E. Muir, *Ritual in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.

D. Owen Hughes, *Riti di passaggio nell'occidente medievale*, in *Storia d'Europa*, 3, Il Medioevo secoli V-XV, Torino, Einaudi, 1994, 985-1037.

M. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'800*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

G.S. Pene Vidari, *Ricerche sul diritto agli alimenti, 1. L'obbligo ex lege dei familiari nei giuristi dei secc. 12-14*, Torino, Giappichelli, 1972.

R. Phillips, *Putting asunder. A history of divorce in Western society*, Cambridge, Cambridge U. P., 1988.

- *Untying the knot. A short history of divorce*, Melbourne, Cambridge U.P., 1991.

L. Pollock, *Forgotten children. Parent-child relations from 1500 to 1900*, Cambridge, Cambridge U.P., 1983.

P. Rasi, *La separatio tori e le norme del concilio di Trento*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", XXI, 1948, 231-259.

D. Roche, *Histoire des choses banales. Naissance de la consommation XVII e-XIXe siècle*

, Paris, Fayard, 1997.

R. Sarti, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000.

L. Stone, *Road to divorce. England 1530-1987*, Oxford, Oxford U. P., 1990.

- *Broken Lives. Separation and Divorce in England 1660-1857*, Oxford, Oxford U. P., 1993.

E.P. Thompson, *The Selling of Wives*, in Id., *Customs of Common*, London, Merlin Press, 1991, 404-66.

P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Bologna, Il Mulino, 1974.

J. Watt, *The making of modern marriage. Matrimonial control and the rise of sentiment in Neuchâtel, 1550-1800*, Ithaca-London, 1994.

- *L'impatto della Riforma e della Controriforma*, in M. Barbagli, D.I. Kertzer (a cura di), *Storia della famiglia in Europa*, 176-217.

Note

[1] È utile segnalare per esempio che nelle vendite di '700 e '800 di regola la donna era d'accordo e, secondo alcuni, veniva venduta ad un uomo "conosciuto" dalla coppia e che la moglie già frequentava.

[2] R. Phillips, *Untying the knot. A short history of divorce*, Melbourne, Cambridge U.P., 1991, 85 sgg.

[3] Cfr. L. Stone, *Road to divorce. England 1530-1987*, Oxford, Oxford U. P., 1990, 139-48 e R. Phillips, *Putting asunder. A history of divorce in Western society*

, Cambridge, Cambridge U. P., 1988, 279-88. Per una trattazione più ampia di questo come di altri temi qui trattati rinvio al mio libro: *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2009.

[4] Archivio di Stato di Livorno (d'ora in poi A.S.Li.), *Governatore e Auditore*, "Atti civili", f. 1298, n. 598, a. 1771.

[5] J. Ferraro, *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, New York, Oxford U.P., 2001, 120-21.

[6] A.S.Li., *Governatore e Auditore*, "Atti civili", f. 1298, n. 598, a. 1771.

[7] Maria si era presentata al tribunale secolare per avere alimenti e letto, biancheria e abiti.

[8] Cfr. J. Ferraro, *Marriage Wars*, cit., 120 e 128.

[9] J. Bailey, *Unquiet lives. Marriage and marriage breakdown in England, 1660-1800*, Cambridge, Cambridge U. P., 2003, in particolare cfr. 97-109.

[10] Chi ha studiato la formazione del matrimonio ha descritto l'intreccio di interessi, onore, emozioni, scopi che si realizzava in tali scritte e l'investimento di tempo e di risorse con il quale erano state raggiunte. Rinvio ai lavori di M. Pelaja, D. Lombardi e di G. Arrivo citati in bibliografia.

[11] Cfr. I. Chabot, "*La sposa in nero*". *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in "Quaderni storici", XXIX (1994), n. 86, 421-462, pp. 443 e sgg.

[12] Cfr. R. Corso, *Patti d'amore e pegni di promessa. Con una appendice di scritti rari*, a cura di M. Meligrana, Palermo, 1981, 7-8.

[13] Sulle sottrazioni delle mogli al momento della separazione e sulle qualità dei beni sottratti cfr. l'analisi di J. Bailey, *Unquiet lives*, cit., 97-109.

[14] ASLi, *Governatore e Auditore*, "Atti civili", f. 1554, n. 771, Dionisia

Gronchi vs Alessandro Folena, a. 1786.

[15] Archivio Diocesano di Livorno (ADL), Archivio Storico della Curia Vescovile di Livorno (ASCVL), *Atti civili*, f.4, n. 22, Santa Dinucci vs Pasquale Michelucci, a. 1784.

[16] ADL-ASCVL, *Tribunale ecclesiastico*, b. 4, n. 39, Antonio Schiano vs Teresa Vida, a. 1803.

[17] ASLi, *Capitano poi Governatore e auditore*, “Atti civili”, f. 1298, n. 598, a. 1771.

[18] Ivi, f. 1340, n. 52, a. 1775.

[19] Alcuni studiosi hanno evidenziato la frequenza di accordi privati di separazione per la fine del XIII, per il XIV e il XV secolo. Cfr. A. Esposito, *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, in S. Seidel Menchi, D. Quagliani (a cura di), *Coniugi nemici*, cit., 499-511. Si trattava di atti conclusi senza alcuna formalità giudiziaria e quindi, agli occhi delle autorità ecclesiastiche, vere e proprie separazioni di fatto.

[20] L. Stone, *Road to divorce*, cit., 149 sgg. e 181-82.

[21] Su questa fondamentale questione rinvio a C. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., 373-92.

[22] ADL-ASCVL, *Atti civili*, f. 6., n. 18, Caterina Pintucci vs Francesco Fenzi, a. 1778

[23] ADL-ASCVL, *Atti civili*, f. 3, n. 15, cc. 369-385, Ferdinando Andreotti vs. Silvia Caproni, a. 1779. Abbiamo notizia di questo accordo grazie ad un temporaneo “ripensamento” di Ferdinando, formalizzato con una richiesta al giudice di far tornare a casa la propria moglie. Dopo qualche giorno di lite giudiziaria, i due tornarono ad accordarsi privatamente per la separazione.

[24] ASLi, *Capitano poi Governatore e Auditore*, “Atti civili”, f. 1369, n. 627, a. 1775.

[25] L'accordo stabilito verbalmente fu poi in seguito trascritto su un foglio, non sappiamo in quali circostanze e a cura di chi.

[26] Non è da escludersi, poi, che insieme a questo atto, fosse stipulato davanti a notaio anche l'accordo stesso di separazione. Su questo rinvio al C. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., II, cap. 1.

[27] Il tema degli alimenti e la discussione in merito al diritto/dovere di prestare gli alimenti richiederebbero un'ampia trattazione; mi limiterò ad alcune osservazioni.

[28] Il Cerrai, secondo le testimonianze prodotte in giudizio dalla moglie, è più precisamente uno “stabulario” o “stallajolo” che ha in gestione diverse stalle e che negozia in cavalli.

[29] Soltanto Stone ha dedicato alcune pagine all'analisi di questo aspetto della separazione; lo ha potuto fare grazie ai documentati casi sette-ottocenteschi di separazione privata. L. Stone, *Road to divorce*, cit., 170-180. Sul tema della posizione nei bambini in caso di conflitti familiari vedasi anche i lavori di Elisabeth Foyster e in particolare, *Silent witnesses? Children and the breakdown of domestic and social order in early modern England*, in A. Fletcher, S. Hussey (a cura di), *Childhood in Question: Children, Parents and the State*, Manchester, Manchester U.P., 1999.

[30] Anche Stone osserva che al momento della separazione privata molte attenzioni erano spese per definire la custodia, il mantenimento, i diritti di visita. L. Stone, *Road to Divorce*, cit., 174.

[31] Non esisteva una vera e propria regola in questa materia. Il diritto di custodia e di mantenimento erano spesso strettamente intrecciati. Cfr. Th. Kuehn, *Figlie, madri, mogli, vedove*, cit., 447-49.

[32] Gaudemet sostiene che l'educazione e il mantenimento dei figli venissero regolati da "convenzioni private" o davanti ai notai. J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit., 286.

[33] ADL-ASCVL, *Atti civili*, f. 6., n. 34, Elisabetta Graziani vs Giuseppe Del Corona, a. 1778.

[34] ADL-ASCVL, *Tribunale ecclesiastico*, b. 4, n. 45, Pietro Paolo Mansi vs Giulia Paretti, a. 1803.

[35] ADL-ASCVL, *Tribunale ecclesiastico*, f. 2, n. - , Fortunata Giancori vs Giancori, a. 1800.

[36] ASLi, *Governatore e Auditore*, "Negozi criminali", f. 2718, prot. X, n. 145, a. 1798.

[37] La moglie, dopo questa lite, aveva deciso di coinvolgere nuovamente la cancelleria del Governo: aveva denunciato il marito per violenze e di conseguenza la cancelleria lo aveva fatto ricercare per ammonirlo o quant'altro. Erano state la lite per il figlio e il ricorso della moglie alla cancelleria, secondo il Ferrari, a provocare la sua reazione violenta e il "ferimento" di Rosa.

Link

La vendita della moglie. "Wife sale"

Su questo singolarissimo modo di interrompere un matrimonio – di cui sporadici casi sono stati rilevati anche in Francia e in Canada - ampio è stato il dibattito degli storici. Mi limito a rinviare alla monografia di S.P. Menefee, *Wives for Sale: An Ethnographic Study of british popular divorce*, Oxford, Blackwell, 1981, e al saggio di E.P. Thompson, *The Selling of Wives*, in Id., *Customs of Common*, London, Merlin Press, 1991, 404-66.

[Indietro](#)

Separatio thori. La separazione dei coniugi nel diritto canonico e riformato (secc. XII-XVIII)

Rigide norme regolarono la possibilità di rompere un matrimonio nei secoli dell'età medievale e moderna. Secondo il diritto canonico il matrimonio legittimamente contratto era indissolubile. L'unica forma di separazione ammessa era la *separatio quoad thorum et cohabitationem* anche detta *separatio thori*; questo istituto giuridico era stato creato nel XII secolo e prevedeva la possibilità per i coniugi di ottenere un'interruzione temporanea o perpetua del debito coniugale e della coabitazione. La separazione doveva essere decretata da un tribunale ecclesiastico e solo dopo che fosse stata adeguatamente provata la presenza di un giusto motivo di separazione. Si trattava quindi di una separazione per causa determinata e la serie dei giusti motivi era stata fissata dai canoni; i motivi principali per cui si poteva chiedere una separazione erano l'adulterio, le sevizie o maltrattamenti, l'entrata in monastero di uno dei coniugi o di entrambi, l'eresia e l'incitazione a peccare, il morbo contagioso.

Nel XVI sec., il diritto riformato cancellò l'istituto della *separatio thori* e introdusse il divorzio, ovvero la possibilità di sciogliere il matrimonio e contrarre nuove nozze. Anche in questo caso il divorzio doveva essere concesso da un tribunale, e dopo l'accertamento di una serie di giusti motivi (quelli riconosciuti da tutte le confessioni erano adulterio, abbandono, impotenza e malattia grave). In ogni caso, tanto le chiese cattoliche che quelle riformate per tutta l'età moderna fino a tutto il '700 s'impegnarono per impedire facili separazioni e facili divorzi.

Cfr. Sulla storia e l'evoluzione dell'istituto della *separatio thori* cfr. G. di Renzo Villata, *Enciclopedia del Diritto*, XLI, Giuffrè, Roma, 1989, voce *Separazione personale dei Coniugi*, 1350-1368; S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000; e la recente monografia di G. Marchetto, *Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi*, Bologna, Il Mulino, 2008. Per il diritto matrimoniale riformato cfr. invece R. Phillips, *Putting Asunder*, cit. pp. 58 e sgg. e pp. 92 e sgg.; J. Watt, *L'impatto della Riforma e della Controriforma*, in M. Barbagli, D.I. Kertzer (a cura di), *Storia della famiglia in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 176-217 e in particolare le pp. 182 e sgg.

[Indietro](#)

Bibliografia sulla storia del matrimonio e della separazione

Ampia e impossibile da citare è la bibliografia prodotta negli ultimi dieci anni sul tema del matrimonio e della separazione coniugale. Per l'area italiana vedasi oltre al già citato volume *Coniugi nemici* curato da S. Seidel Menchi e D.

Quaglioni, i contributi di S. Cavallo, *Fidanzamenti e divorzi in antico regime: la diocesi di Torino*, in S. Cavallo et al., *Studi di microanalisi storica (Piemonte e Liguria secoli XVI–XVIII)*, Firenze, La Nuova Italia, 1976, 5-50; di O. Di Simplicio in *Peccato, penitenza, perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano, Franco Angeli Storia, 1994; di J. Ferraro, *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, New York, Oxford U.P., 2001.

Molto numerosi gli studi per l'area inglese e tedesca; cito qui i più importanti e quelli che ho maggiormente utilizzato per la stesura di questo articolo. Oltre a quello di L. Stone, *Road to divorce*, cit., vedi M. Ingram, *Church Courts, Sex, and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge, Cambridge U.P., 1987 e J. Bailey, *Unquiet lives. Marriage and marriage breakdown in England, 1660-1800*, Cambridge, Cambridge U. P., 2003.

Vedasi poi rispettivamente per Spagna, Francia, Svizzera: R. Garcia Carcel, *El fracaso matrimonial en la Cataluna del antiguo regimen*, in A. Redondo (a cura di) *Amour légitimes amours illégitimes en Espagne (XVIe-XVIIIe siècles)* Actes du colloque international (Sorbonne 3-6 ottobre 1984), Paris, Publication de la Sorbonne, 1985, 121-132; J. Casey, *Household disputes and the Law in Early modern Andalusia*, in J. Bossy (a cura di) *Disputes and settlements. Law and Human Relation in the West*, Cambridge, Cambridge U. P., 1983, 189-217; A. Lottin, *La désunion du couple sous l'ancien régime*, Paris, Edit. Univ., 1975; J. Watt, *The making of modern marriage. Matrimonial control and the rise of sentiment in Neuchâtel, 1550-1800*, Ithaca-London, 1994.

Separatio thori. La separazione dei coniugi nel diritto canonico e riformato (secc. XII-XVIII)

Rigide norme regolarono la possibilità di rompere un matrimonio nei secoli dell'età medievale e moderna. Secondo il diritto canonico il matrimonio legittimamente contratto era indissolubile. L'unica forma di separazione ammessa era la *separatio quoad thorum et cohabitationem* anche detta *separatio thori*; questo istituto giuridico era stato creato nel XII secolo e prevedeva la possibilità per i coniugi di ottenere un'interruzione temporanea o perpetua del debito coniugale e della coabitazione. La separazione doveva essere decretata da un tribunale ecclesiastico e solo dopo che fosse stata adeguatamente provata la presenza di un giusto motivo di separazione. Si trattava quindi di una separazione per causa determinata e la serie dei giusti motivi era stata fissata dai canoni; i motivi principali per cui si poteva chiedere una separazione erano l'adulterio, le sevizie o maltrattamenti, l'entrata in monastero di uno dei coniugi o di entrambi, l'eresia e l'incitazione a peccare, il morbo contagioso.

Nel XVI sec., il diritto riformato cancellò l'istituto della *separatio thori* e introdusse il divorzio, ovvero la possibilità di sciogliere il matrimonio e contrarre nuove nozze. Anche in questo caso il divorzio doveva essere concesso da un tribunale, e dopo l'accertamento di una serie di giusti motivi (quelli riconosciuti da tutte le confessioni erano adulterio, abbandono, impotenza e malattia grave). In ogni caso, tanto le chiese cattoliche che quelle riformate per tutta l'età moderna fino a tutto il '700 s'impegnarono per impedire facili separazioni e facili divorzi.

Cfr. Sulla storia e l'evoluzione dell'istituto della *separatio thori* cfr. G. di Renzo Villata, *Enciclopedia del Diritto*, XLI, Giuffrè, Roma, 1989, voce *Separazione personale dei Coniugi*, 1350-1368; S. Seidel Menchi, D. Quagliani (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000; e la recente monografia di G. Marchetto, *Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi*, Bologna, Il Mulino, 2008. Per il diritto matrimoniale riformato cfr. invece R. Phillips, *Putting Asunder*, cit. pp. 58 e sgg. e pp. 92 e sgg.; J. Watt, *L'impatto della Riforma e della Controriforma*, in M. Barbagli, D.I. Kertzer (a cura di), *Storia della famiglia in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 176-217 e in particolare le pp. 182 e sgg.

[Indietro](#)

La separazione di fatto o *propria auctoritate*

Secondo i canoni, chi desiderava separarsi avrebbe dovuto rivolgersi all'ordinario ecclesiastico per ottenere la necessaria autorizzazione ad interrompere il debito coniugale e la convivenza sotto lo stesso tetto. La *separatio propria auctoritate* era una scelta duramente contrastata fin dal Medioevo. A più riprese, e comminando durissime pene, le disposizioni papali, i sinodi e i tribunali condannarono qualunque forma di abbandono non autorizzato del tetto coniugale. La separazione senza opportuna autorizzazione poteva essere punita con la scomunica e la negazione dei sacramenti; in alcuni casi, poi, si poteva arrivare a misure più pesanti come il bando o l'incarcerazione. Solo in pieno '700 queste rigide posizioni sulla separazione di fatto furono in parte riviste; secondo il "liberale" testo del protonotaio apostolico Cristoforo Cosci sulla separazione, il *De separatione thori coniugalis* edito nel 1773, nei casi di pericolo fisico e spirituale dei singoli poteva ammettersi la fuga anche senza preventivo decreto del giudice.

Cfr. G. di Renzo Villata, *Separazione personale*, cit., p. 1361; P. Rasi, *La separatio tori e le norme del concilio di Trento*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", XXI, 1948, 231-259, p. 235; A. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna, Il Mulino, 1993. p. 84; C. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 224 sgg.

[Indietro](#)

Elenco e inventario

Elenco delle robe sottratte da Maria Antonia Baggi al marito Domenico nell'agosto 1771 e prodotto in atti dal marito nella causa di alimenti discussa davanti al tribunale del Governatore e Auditore di Livorno:

“un vezzo di perle di numero 7 a fila; una croce di diamanti con pendenti a tre goccioline; due anelli con tre diamanti per ciascheduno; un paro gioie d'oro a tre goccioline; un paro orecchini d'oro a una gocciola; sei anelli d'oro, un abito da donna di damasco rosa, un abito da donna di damasco giallo, altro abito da donna di cotone e seta; altra giubba da donna di seta color verde; una gonnella di seta color di rosa, un mantelli e gonnella di seta color verde; una gonnella di cammellottino rigato; quattro gonnelle diverse; due para scarpe di seta nuove; un paro di bottoni d'oro da camicia; un rotolo di tela di lino; diversi lenzuoli; più e diverse camicie; più e diverse calze, pezzole, punge ed altro da donna”

Fonte. A.S.Li., *Capitano poi Governatore e Auditore*, “Atti civili”, f. 1298, n. 598, a. 1771.

[Indietro](#)

Elenco e inventario

Elenco delle robe sottratte da Maria Antonia Baggi al marito Domenico nell'agosto 1771 e prodotto in atti dal marito nella causa di alimenti discussa davanti al tribunale del Governatore e Auditore di Livorno:

“un vezzo di perle di numero 7 a fila; una croce di diamanti con pendenti a tre goccioline; due anelli con tre diamanti per ciascheduno; un paro gioie d'oro a tre goccioline; un paro orecchini d'oro a una gocciola; sei anelli d'oro, un abito da donna di damasco rosa, un abito da donna di damasco giallo, altro abito da donna di cotone e seta; altra giubba da donna di seta color verde; una gonnella di seta color di rosa, un mantelli e gonnella di seta color verde; una gonnella di cammellottino rigato; quattro gonnelle diverse; due para scarpe di seta nuove; un paro di bottoni d'oro da camicia; un rotolo di tela di lino; diversi lenzuoli; più e diverse camicie; più e diverse calze, pezzole, punge ed altro da donna”

Fonte. A.S.Li., *Capitano poi Governatore e Auditore*, “Atti civili”, f. 1298, n. 598, a. 1771.

[Indietro](#)

I gioielli del matrimonio e l'abito della sposa

Tra i ceti medi e bassi di Livorno, di regola l'abito e i gioielli per le nozze – alle volte anche quelli del marito - erano parte integrante della dote consegnata dalla famiglia della sposa. In molti altri contesti, invece, seguendo una tradizione ampiamente descritta da Ch. Klapisch-Zuber (*Il complesso di Griselda. Dote e doni di nozze nel Quattrocento*, in Ead., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 153-191) erano lo sposo o la sua famiglia a “vestire” la sposa.

[Indietro](#)

Rapporto tra donne e proprietà

La donna sposata, sebbene fosse intestataria del credito dotale, non poteva esercitare sopra di esso alcun diritto. L'amministrazione della dote spettava ai mariti, e in caso di vedovanza o di separazione in teoria essa avrebbe dovuto essere nuovamente trasferita ai famigliari della donna, padri, fratelli, ecc. Molti studi hanno dimostrato che le donne, e in particolare le mogli e le vedove, erano capaci di superare il dettato delle norme che le escludevano dalle transazioni economiche e dalla gestione della proprietà. Le donne di antico regime e soprattutto quelle dei ceti medi e bassi urbani spesso agiscono "come proprietarie". Il momento della separazione rappresenta un osservatorio privilegiato su questi aspetti e in particolare sulle proprietà muliebri e sulla percezione che le donne avevano di sé come proprietarie.

Su questi temi la bibliografia è molto ampia; citiamo qui solo alcuni studi per l'area italiana: il n. 88 di "Quaderni storici"; Th. Kuehn, *Figlie, madri, mogli, vedove. Donne come persone giuridiche*, in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, Th. Kuehn, (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile*, Bologna, Il Mulino, 1999, 431-460; S. Cavallo, *Che cosa trasmettono le donne? Proprietà domestiche e confini del «personale» tra Sei e Settecento*, in *Identità e appartenenze. Donne e relazioni di genere dal mondo classico all'età contemporanea*, Bologna, 1996; G. Calvi, I. Chabot (a cura di), *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XII-XIX secc.)*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1998; A. Arru, L. Di Michele, M. Stella (a cura di), *Proprietarie. Avere, non avere, ereditare, industriarsi*, Napoli, Liguori, 2001; S. Feci, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma, Viella, 2004.

Fuga del marito

Riporto qui alcuni brani degli attestati testimoniali presentati da Santa Dinucci e relativi al litigio e alla fuga del marito.

Dall'attestato di Giuseppe Bertelli: “di domenica, di mesa notte il marito volendo masar la mollie, e se miterono a gridare e tutti noi tutti di casa si metermo ad andare a defendere che la voleva masare e che la notte segente se ne andato di casa è che à lassiateda nuda di tutto al mi a spoliata del tutto loro della gola e anco i pendenti delle orecchie e questa povera dona mi a obbligato di dire tutte queste cose.”

Dall'attestato di Antonio Poloni: “[...] e poi il detto suo marito andò fuori, con averli portato via l'oro che aveva al collo e pendini agli orecchi e poi tornò la mattina dopo a prendere tutta la sua roba e ancora altra di detta moglie.”

Fonte: ADL, ASCVL, *Atti civili*, f.4, n. 22, Santa Dinucci vs Pasquale Michelucci, a. 1784.

[Indietro](#)

Vestire la sposa

La “vestizione” della sposa era un rito fondamentale a cui erano chiamate le famiglie delle spose e gli sposi. Nella Firenze del Rinascimento, studiata da Ch. Klapisch-Zuber, era il marito o la sua famiglia a vestire la sposa; in altri contesti, invece, erano le famiglie ad occuparsene e le vesti e le gioie della moglie erano parte del credito dotale. Strettamente connesso al rito della vestizione era il rito dei regali nuziali. I regali che i giovani promessi o in procinto di promettersi si scambiavano, infatti, potevano avere anche lo scopo di evocare e propiziare il rito di vestizione della futura sposa.

Sull'atto di vestire la sposa, su regali tra fidanzati e sui doni nuziali cfr. R.

Corso, *Patti d'amore e pegni di promessa. Con una appendice di scritti rari*

, a cura di M. Meligrana, Palermo, 1981; Ch. Klapisch-Zuber, *Il complesso di Griselda. Dote e doni di nozze nel Quattrocento*, in Ead., *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari, Laterza, 1988, 153-191; D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, Il Mulino, in particolare 205-209. Vedi anche D. Roche, *Histoire des choses banales. Naissance de la consommation XVIIe-XIXe siècle*, Paris, Fayard, 1997, pp. 211 e sgg. e R. Sarti, *Vita di casa. Abitare, mangiare, vestire nell'Europa moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 243.

[Indietro](#)

Il letto matrimoniale

Il letto matrimoniale aveva una centralità indiscussa nell'arredamento delle case in età moderna. Smisurata è la varietà di letti preparati e consegnati dalle famiglie delle spose; in legno o in ferro, più o meno ricchi di tessuti. Diffuso tra i protagonisti sociali di cui si raccontano qui le storie coniugali è il letto a panche di legno – un letto senza troppo pretese – con un saccone di paglia, materassa/e (di lana o di piume) le lenzuola, alcune coperte (di solito una di lana e una di cotone), i guanciali e i “cortinaggi e zenzaliere.”

Sul valore e le qualità dei letti cfr. P. Malanima, *Il lusso dei contadini*, cit., pp 11 e sgg.; R. Sarti, *Vita di casa*, cit., pp. 138-143 e bibliografia ivi citata.

[Indietro](#)

Patti amichevoli e accordi di separazione nel Medioevo

Tracce significative dei patti amichevoli di separazione conclusi tra la fine del XIII secolo e il XV secolo sono stati rinvenuti nella documentazione notarile. In questi atti, di regola, i coniugi dichiaravano “unanimiter et concorditer” di abitare separati. Di regola non si traggono da queste fonti ulteriori informazioni, per esempio notizie sui motivi della separazione.

Cfr. J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, Torino, SEI, 1988, 184-86; L. Guzzetti, *Separations and separated couples in fourteenth-century Venice*, in T. Dean, K.J.P. Lowe (a cura di), *Marriage in Italy, 1300-1650*, Cambridge, Cambridge U. P., 1997, 249-74; Th. Kuehn, *Figlie, madri, mogli, vedove. Donne come persone giuridiche*, in S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte, Th. Kuehn, (a cura di), *Tempi e spazi di vita femminile*, Bologna, Il Mulino, 1999, 431-60, 444; A. Esposito, *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Coniugi nemici*, cit., 499-511.

[Indietro](#)

Separazione privata dei coniugi

La separazione privata inglese era un accordo, concluso tra i due sposi e registrato da un notaio; si consolidò inizialmente tra i ceti alti, dove gli interessi economici in discussione erano maggiori, per poi diffondersi anche agli altri gruppi sociali. Secondo Lawrence Stone, questa forma quasi-legale di autodivorzio era la migliore opzione, conveniente e informale, anche per eventuali vittime di sevizie maritali.

Cfr. L. Stone, *Road to divorce*, cit., pp. 149 sgg. e 181-82.

[Indietro](#)

Separazione consensuale dei coniugi

La separazione coniugale raggiunta con il consenso di moglie e marito (separazione consensuale dei coniugi) era stata prevista fin dalle origini; per dare luogo alla separazione il consenso doveva essere accompagnato dall'esistenza di una giusta causa di separazione. Nel corso del XVIII secolo e soprattutto nei suoi decenni finali, si decise di dare più peso al comune accordo dei coniugi per la separazione: la separazione consensuale fu al centro di importanti innovazioni legislative delle autorità secolari (basti ricordare le norme previste dalla Patente Giuseppina del 1784) e restò anche in seguito un tema ricorrente del dibattito istituzionale e culturale sulla separazione.

Cfr. C. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., in particolare pp. 373-92.

[Indietro](#)

Debiti e crisi del matrimonio

Il binomio mariti e debiti frequentemente stava alla base delle crisi matrimoniali e delle separazioni. Molte delle crisi coniugali giunte di fronte al giudici livornesi nella seconda metà del Settecento, per esempio, furono causate da pessime o precarie condizioni economiche: gran parte delle mogli denunciavano la mancanza di vitto e la fame in cui il marito le lasciava languire e altrettanto spesso il tribunale raccoglieva denunce di consunzione e dilapidazione di dote. Le difficoltà e i debiti non colpivano soltanto i più poveri, ma tutti i ceti sociali e per tutti potevano essere motivo di separazione e di allontanamento dalla propria famiglia.

[Indietro](#)

Confessio dotis

La *confessio dotis* o confessione di dote era una sorta di “ricevuta” della dote; si trattava di un atto pubblico, rogato e protocollato dal notaio e concluso allo scopo di certificare la somma di dote che lo sposo aveva ricevuto e che tale somma era stata interamente consegnata.

[Indietro](#)

Il diritto agli alimenti

Secondo la tradizione del diritto comune, in caso di separazione gli alimenti spettavano alle mogli separate per giusta causa e incolpevoli. Si riconosceva pieno diritto ad essere alimentate alle mogli innocenti e che non fossero fuggite di casa, e che avevano consegnato una dote; ottenuta la separazione dal tribunale ecclesiastico le mogli guadagnavano il diritto indiscusso agli alimenti e in alcuni casi anche alla restituzione della dote.

L'influenza della dottrina canonica aveva in parte mitigato questa teoria; era condivisa l'opinione soprattutto tra i canonisti che gli alimenti si dovessero garantire anche alle mogli che non avevano portato nulla in dote, soprattutto se la separazione era stata determinata dal cattivo comportamento del marito. Può essere utile ricordare a questo proposito che nel tribunale secolare livornese negli anni finali del '700, era pratica comune quella di riconoscere sempre, tranne rare eccezioni, un pieno diritto agli alimenti per tutte le mogli separate. Cfr. A. Marongiu, voce *Alimenti*, *Enciclopedia del diritto*, cit., vol. II, pp. 21-26; G. Laveggi, voce *Alimenti*, *Enciclopedia del Diritto*, cit., vol. II, p. 20; cfr. anche G.S. Pene Vidari, *Ricerche sul diritto agli alimenti*, 1. *L'obbligo ex lege dei familiari nei giuristi dei secc. 12-14*, Torino, Giappichelli, 1972, in particolare pp. 349-396.

[Indietro](#)

Ammontare degli alimenti

Negli Stati italiani, in età moderna, la competenza sugli aspetti materiali della separazione – per quanto è stato visto finora - fu affidata alla giurisdizione secolare. Data la loro natura di cause “*favorabiliores*”, poi, molto spesso le richieste di alimenti non erano formalizzate come veri e propri procedimenti giudiziari. Gli alimenti venivano “tassati” e le “tassazioni” erano decise in via informale dai funzionari dei tribunali civili.

A Livorno di regola era il cancelliere civile a essere incaricato di tale compito. Secondo la tradizione vigente gli alimenti dovevano essere commisurati alle possibilità dell'alimentante e ai bisogni dell'alimentato, quindi, di fronte alle richieste il cancelliere doveva innanzitutto valutare le condizioni economiche (possibilità e bisogni) di mogli e mariti. Da qui, poi, il funzionario proponeva una tassazione, cercando verosimilmente l'accordo di entrambe le parti.

[Indietro](#)

Il tema del rapporto tra genitori e figli

Il tema del rapporto tra i genitori e figli è stato ampiamente discusso. Le risposte che gli studiosi ci hanno fornito possono essere ritenute incomplete, non definitive, e alle volte persino contrastanti, ma non è emersa la prova del disinteresse e della freddezza verso i figli. Il “moderno” e rousseauviano modello di cura dei figli si affermò in modo definitivo e in tutta la società soltanto tra XIX e XX secolo, ma anche prima esisteva un tenero sentimento nei confronti dei figli.

Su questi argomenti mi limito a ricordare oltre al contributo di Philippe Ariès, (*Padri e figli nell'Europa medievale e moderna*, Roma-Bari, Laterza 1968) quello di Linda Pollock, *Forgotten children. Parent-child relations from 1500 to 1900*, Cambridge, Cambridge U.P., 1983 e quello più recente di Hugh Cunningham, *Children and Childhood in Western Society since 1500*, London, Longman, 1995. (trad. it. *Storia dell'infanzia, XIV-XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1997.)Cfr. in merito anche M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, Il Mulino, 1984.

[Indietro](#)

Argomento di discussione

Nei casi di separazione la discussione giudiziaria e quindi anche tutto l'apparato probatorio prodotto dalle parti verteva sull'esistenza o la prova del buon motivo di separazione (di solito si trattava del motivo canonica delle "sevizie" leggasi gravi maltrattamenti). Nelle cause di alimenti, invece, si discutevano prevalentemente le condizioni economiche (reddito/spese) dei coniugi e si stabiliva a che cosa avessero diritto le mogli richiedenti.

Cfr. C. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 245-278.

[Indietro](#)

Affidamento dei figli in caso di separazione

In realtà non esisteva su tale questione una regola precisa. Fin dall'epoca romana i giuristi non si erano interessati troppo dei figli di genitori divorziati; a parte i richiami all'interesse dei figli, per lungo tempo, infatti, non furono emanate specifiche disposizioni circa l'affidamento dei figli in caso di separazione. Solo nel 293 fu stabilito formalmente che il giudice in caso di divorzio dovesse decidere a chi affidarli, se alla madre o al padre. (Diocleziano, CJ, 5, 24, 1, a. 294).

In epoca medievale e moderna si alternarono diverse tradizioni. Secondo la tradizione dello *ius* comune la questione della custodia era strettamente legata agli obblighi di mantenimento e di educazione dei genitori; restando fermo il primato della "*patria potestas*", tali obblighi ricadevano su entrambi i genitori, ma per la madre si esaurivano al compimento dei tre anni. Questa posizione giuridica concorse all'affermazione della consuetudine che li voleva affidati in tenera età alla madre.

Un altro principio che ebbe la sua influenza e che fu probabilmente messo in pratica era quello del coniuge incolpevole: i figli dovevano essere affidati al coniuge che non era responsabile della separazione. In teoria la non colpevolezza era considerata una garanzia per il benessere dei figli. Tale principio che risaliva alle norme giustiniane sul divorzio, sarebbe stato ripreso dal Codice civile napoleonico (1804). Secondo l'art. 302 del *Code civil* i figli dovevano essere affidati al coniuge che aveva ottenuto il divorzio – a meno che non si ordinasse diversamente "per il miglior vantaggio" degli stessi. Vegliante il divorzio gli obblighi di educazione e di mantenimento ricadevano comunque su entrambi i genitori (art. 303).

Cfr. Su questa fondamentale questione cfr. J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit., in particolare, pp. 30, 286, 313; R. Bonini, *Criteri per l'affidamento della prole dei divorziati in diritto romano*, "Archivio Giuridico", 181 (1971), pp. 25-30.

Posizioni – *Positiones* o capitoli

Nei tribunali ecclesiastici e civili, durante il dibattimento processuale, era comune che il confronto tra le due verità proposte dalle parti non avvenisse direttamente, ma che fosse mediato attraverso la presentazione di atti scritti. Di regola a questo scopo si presentava una serie di “*positiones*” o “capitoli” sulle quali il convenuto o lo stesso attore erano chiamati a rispondere o con la formula *credit/non credit*. Nelle posizioni o capitoli quindi le parti presentavano la propria versione dei fatti, suddivisa in una serie di affermazioni che la parte avversa o i testimoni dovevano confermare o rigettare. Alle volte, chi rispondeva alle posizioni non si limitava alla formula crede/non crede e aggiungevano dettagli e informazioni sulle questioni che erano oggetto di discussione.

Cfr. su questo D. Lombardi, *Matrimoni d'antico regime*, cit., pp. 146 sgg.

[Indietro](#)